

Statuto della
Associazione sportiva dilettantistica "In Moto per Passione"
Adeguate al D.Lgs. 36/2021

Art. 1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro denominata "In Moto per Passione Associazione sportiva dilettantistica", in breve "In moto per Passione ASD" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Ardea, via delle Pleiadi n. 5. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 2 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il funzionamento delle strutture. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi dell'FMI o del Coni ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021 esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del motociclismo sia turistico sia sportivo e più in generale delle discipline sportive quali atletiche, ciclistiche, calcistiche, tennistiche e natatorie ed ogni altra disciplina sportiva considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante lo svolgimento e la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, di formazione, didattica e di preparazione ed assistenza all'attività sportiva dilettantistica e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport.

In oltre ha finalità per la raccolta di fondi durante le manifestazioni con l'esclusivo intento di destinare quanto raccolto in opere di beneficenza a favore di enti ospedalieri, orfanotrofi, case famiglie, associazioni con uguali finalità ed ogni altra realtà che versino in condizioni disagiate, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive indicate, nonché l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro e alloggio;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme e i regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3 La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo dall'assemblea generale straordinaria dei soci.

Art. 4 Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali e ricreative svolte dalla stessa che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi della lealtà sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La validità di socio è conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e dovrà essere validata da parte del Consiglio Direttivo.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

All'interno dell'Associazione si riconoscono 3 tipologie di associati: soci consiglieri, soci sostenitori, soci ordinari.

Art. 5 Tutti i soci godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e di attingere alle convenzioni dell'Associazione, e fanno parte dell'elettorato attivo.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

Il socio sostenitore e consigliere ha il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Il diritto all'elettorato attivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare la sede sociale e le iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo il regolamento interno dell'Associazione.

La partecipazione agli eventi sociali da parti di tutti i soci è a proprio rischio e pericolo e manleva il Consiglio Direttivo e l'Associazione tutta da ogni responsabilità civile e penale per incidenti, furti, e qualsiasi evento doloso dovesse accadere durante l'attività.

L'Associazione declina ogni responsabilità verso i soci in caso di danni di qualsiasi natura a persone e/o cose prima, durante e dopo gli eventi.

Nel Consiglio Direttivo possono essere eletti solo i soci consiglieri in regola con i versamenti annuali.

Ciascun socio, ordinario, sostenitore o consigliere, presta la sua opera nell'Associazione a titolo gratuito.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

L'Associazione non potrà assumere dipendenti o pagare servizi esterni se non quelli necessari alla gestione di impianti sportivi qualora in gestione o allo svolgimento degli eventi organizzati.

Art. 6 I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria scritta (recesso)
- b) mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo. Ciò comporta la decadenza automatica dalla qualifica di associato.
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'associato radiato non può più essere riammesso.
- d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 29 del presente statuto. Il mancato pagamento entro il 31.01 della quota associativa per i soci consiglieri ed i soci sostenitori da facoltà di procedere nei loro confronti con un ordine disciplinare da parte del Consiglio Direttivo.

In nessun caso sarà rimborsata la quota associativa, che resta personale, non trasferibile, rivalutabile né restituibile

Art. 7 Gli organi sociali sono: l'assemblea generale dei soci, l'assemblea consiliare, consiglio direttivo.

Art. 8 L'assemblea generale dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati anche se non ivi pervenuti. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dal Presidente. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o in un luogo idoneo a garantire la partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal vice-presidente o segretario o coordinatore o tesoriere o da un consigliere in ordine di anzianità dell'Associazione stessa. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 9 L'assemblea consiliare è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è convocata delibera la pianificazione annuale delle attività dell'Associazione e delibera le nomine dei consiglieri per il Consiglio Direttivo in caso di rinnovo quinquennale o in caso di richiesta del Consiglio Direttivo medesimo. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dal Presidente. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o in un luogo idoneo a garantire la partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal vice-presidente o segretario o coordinatore o tesoriere o da un consigliere in ordine di anzianità dell'Associazione stessa. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.


Art. 10 Potranno prendere parte alle assemblee generale ordinarie e straordinarie i soci in regola con la quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari. Potranno prendere parte alle assemblee consiliari i soli soci Consiglieri.

È possibile tenere le riunioni delle assemblee, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- debbano comunque essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;



- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 11 La convocazione dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria, avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede e se non possibile comunicazione ai soci a mezzo di posta elettronica, sms o altra forma di messaggio scritto su piattaforma telematica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza; l'assemblea generale ordinaria deve essere indetta almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo; spetta al Consiglio Direttivo proporre l'ordine delle materie da trattare. Trascorso un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 L'assemblea generale ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Compito dell'assemblea generale è discutere e deliberare i bilanci consuntivi, le relazioni del Consiglio Direttivo, le direttive d'ordine generale dell'Associazione,

Art. 13 L'assemblea generale straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Compito dell'assemblea straordinaria è lo scioglimento dell'Associazione, delibere su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 4 a 9 componenti, determinato dall'assemblea consiliare.

Lo stesso, nel proprio ambito, nomina il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere e un numero variabile di consiglieri con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo composto dai soci consiglieri, rimane in carica per 5 anni.

Le delibere verranno adottate a maggioranza: in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soci sostenitori ed i soci consiglieri regolarmente tesserati, che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciute dal Coni, non abbiano riportato condanne passate per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni e da altre associazioni sportive ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 4 componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 Nel caso di qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare 1 o più consiglieri del direttivo spetterà all'assemblea dei soci consiglieri nominare, per voto di maggioranza, il sostituto.

Per divenire consiglieri del direttivo occorre partecipare attivamente alle iniziative dell'Associazione e a seguito del voto di maggioranza dell'assemblea consiliare il socio potrà far parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa ci siano meno di 4 consiglieri compreso il presidente e l'assemblea consiliare non è in grado di eleggere nuovi componenti.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria di tutti i soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni del presidente le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino a nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in eventuale modalità "da remoto" ai sensi del precedente art. 10 dello Statuto, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

Art. 17 I soci consiglieri che ricoprono incarichi all'interno del Consiglio Direttivo possono essere destituiti dopo voto di maggioranza del Consiglio Direttivo, l'interessato, dopo 10 giorni dall'avviso, decade da ogni carica interna al consiglio mantenendo lo stato di semplice socio consigliere.

Art. 18 Lo statuto dell'Associazione potrà essere modificato con voto di maggioranza del 90% dei membri del Consiglio Direttivo e dovrà essere fatta comunicazione a tutti i soci.

Art. 19 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea
- c) fissare le date dell'assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum
- d) redigere eventuali regolamenti interni (e/o modifiche statuto) relative all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea del Consiglio Direttivo
- e) adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari
- f) effettuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni nell'assemblea dei soci
- g) organizzazione delle attività dell'Associazione

Art. 20 Il presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il presidente deve sempre far capo ai soci fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo. Qualora, nel corso del suo mandato, il Presidente non possa o non voglia o per decisione dei soci fondatori, continuare a ricoprire detta carica, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione come previsto nell'Art. 14.

Art. 21 Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga delegato.

Art. 22 Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 23 Il coordinatore organizza le attività del settore assegnato. Posso essere nominati più coordinatori per le differenti attività dell'Associazione.

Art. 24 Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 25 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 26 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da sponsorizzazioni varie. L'Associazione tiene i libri prescritti dalla legge, i verbali delle adunanze, delle delibere dell'assemblea, ed il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 28 Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'FMI e secondo le regole del CONI.

Art. 29 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio e delle quote associative già versate e in vigore in quel preciso anno associativo. La destinazione del patrimonio residuo verrà a favore di una o più associazioni che seguono fini fisicamente e moralmente lodevoli.

Art. 30 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Il presente statuto è composto da 6 pagine. Letto e firmato dai soci fondatori

Il Presidente Manenti Claudio


Il Vice-Presidente De Caro Gabriele

Il Segretario Di Fazio Francesca

Il Consigliere Cannatà Alessandro

Il Consigliere Frasca Vincenzo

Il Consigliere Antognoni Matteo



Ardea, 02/12/2023

UFFICIO DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Pomarce - S. Stacata
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE
REGISTRATO IN DATA 12/12/23 N. 1807
SERIE 2
MANENTI CLAUDIO PER CUI SONO CONSENTITI
DALLA LEGGE DIRITTI DOVUTI IN
RISCOSSI MEDIANTE MARCHE PAROLLO
 MOD. IL FUNZIONARIO (*)
Patrizia D'ANIELLO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



3 1807 18/12/2023

0,00

TJV23L001807000UC

0,00

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TJV